

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, MAZZOLI, VETTORI, SCHIANO, ROSSI Gian Pietro Emilio, CENGARLE, GRAZIOLI, FOSCHI, MURMURA, ASSIRELLI, ALETTI e SALVATERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1977

Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Si pone ancora una volta alla vostra attenzione il problema delle pensioni di guerra indirette, dalla cui definitiva soluzione, nonostante le diverse leggi intervenute in questi ultimi anni, si è assai lontani.

Le pensioni di guerra percepite dai genitori dei caduti vanno, attualmente, secondo i casi previsti dalla legge, da lire 10.980 a lire 21.720 mensili.

Le pensioni delle vedove raggiungono, invece, la somma di lire 28.350 (lire 32.720 nei casi di inabilità).

Non possiamo, a questo punto, nascondere il vivo disagio di fronte alla constatazione che tali trattamenti pensionistici sono anche di molto inferiori ai minimi di pensione di qualsiasi categoria di lavoratori e della stessa pensione sociale.

Nella realtà che viviamo, fatta di un sempre maggior progresso verso il conseguimen-

to della sicurezza sociale per tutti i cittadini, la gravissima carenza delle pensioni di guerra indirette continua ad essere ignorata o tutt'al più soggetta a parziali quanto risibili rettifiche economiche, ben lontane anche dal risolvere in qualche modo il pressante problema della sopravvivenza.

Le cifre sopra indicate sono inoltre soggette al vertiginoso e progressivo aumento del costo della vita.

Se si pensa quale sia stata nei soli ultimi tre anni la svalutazione monetaria, appare evidente in quale penosa condizione debbano continuare a vivere i titolari di pensioni di guerra indirette.

Ed è da tali presupposti che è scaturita la necessità di predisporre il disegno di legge di seguito più specificatamente illustrato, che si propone di venire incontro alle aspettative dei congiunti dei caduti per fatto di guerra.

1. — *Trattamento pensionistico delle vedove e degli orfani di guerra (articolo 1).*

Il trattamento economico previsto tiene conto del principio ormai comunemente affermato del risarcimento del danno subito per la perdita del capo famiglia.

Ciò si verifica per le vedove dei caduti per causa di servizio (legge 27 ottobre 1973, numero 629) ed è già norma di legge nella pensionistica di guerra, sia pure limitatamente alle vedove degli invalidi di 1^a categoria e per un periodo di tre anni dal decesso del dante causa (articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Poichè è assurdo e iniquo perpetrare l'attuale situazione che determina una vera e propria discriminazione tra categorie di cittadini, si è provveduto ad estendere a tutte le vedove di guerra lo stesso trattamento « speciale » che ora viene concesso alle vedove degli invalidi di 1^a categoria ai sensi del citato articolo 43. Tale nuovo trattamento viene concesso a vita sia alle vedove dei caduti in guerra sia alle vedove di invalidi di 1^a categoria.

2. — *Trattamento economico per i genitori, collaterali e assimilati (articolo 2).*

I nuovi importi sono fissati dalle allegate tabelle M, O, S, T, e prevedono aumenti che vanno da un massimo di lire 13.000 ad un minimo di lire 4.000 mensili.

3. — *Aumento di integrazione per i genitori (articolo 3).*

Attualmente il principio della corresponsione di una integrazione del trattamento pensionistico per i familiari a carico è sancito dagli articoli 24 e 49 della legge n. 313 del 1968 limitatamente agli invalidi di guerra ed alle vedove di guerra.

La presente innovazione corrisponde quindi ad evidenti motivi di giustizia.

4. — *Genitori e collaterali degli invalidi di guerra di 1^a categoria (articolo 4).*

La norma che si vuole inserire nella legislazione pensionistica di guerra tende soltanto a colmare una grave lacuna fin qui verificatasi.

In sostanza viene ad essere estesa ai genitori e collaterali inabili la stessa favorevole disposizione da tempo vigente per le vedove e i figli degli invalidi di 1^a categoria.

5. — *Vedove ed orfani di invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria (articolo 5).*

Il trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi di guerra dalla 2^a alla 8^a categoria, deceduti per causa estranea alla guerra, è rimasto invariato dall'anno 1967.

Ci sembra doveroso, quindi, dopo che sono trascorsi circa otto anni, che sia giunto ormai il momento di pensare a queste categorie.

Per la coesistenza di orfani con le vedove si propone poi, con l'articolo 6, lo stesso ammontare di lire 6.000 mensili che è attribuito alle vedove dei caduti in guerra.

6. — *Decorrenza dei benefici (articolo 6).*

La decorrenza dei benefici proposti è stata equamente fissata al 1° luglio 1976.

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, affrontando un problema fra i più acuti, ci auguriamo possa creare il clima adatto per un proficuo incontro tra Governo, Parlamento e Associazioni rappresentative, per una soluzione integrale della pensionistica di guerra.

Non ci nascondiamo che le difficoltà di copertura finanziaria dell'onere derivante da questo disegno di legge — che abbiamo calcolato in lire 50.000.000.000 — rappresentano uno sforzo notevole in questo momento particolare dell'economia nazionale, ma è necessario, anzi indispensabile, assicurare ai destinatari di questo disegno di legge trattamenti economici equi e sufficienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trattamento pensionistico
per le vedove di guerra)*

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione vitalizia di guerra nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 43 della citata legge e successive modificazioni.

Le tabelle *G* e *I* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono soppresse.

Art. 2.

*(Trattamento di pensione per i genitori,
collaterali ed assimilati)*

Le tabelle *M*, *O*, *S*, *T*, allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 3.

*(Integrazione della pensione del genitore
in caso di coesistenza della moglie, madre
del caduto)*

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M*, *O*, *S*, *T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre di caduto.

Art. 4.

*(Genitori e collaterali degli invalidi di guerra
di 1ª categoria)*

I genitori, i collaterali e i soggetti ad essi assimilati, degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti

per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti ai genitori, collaterali e soggetti ad essi assimilati di cui all'articolo 64 ed ai successivi articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 5.

(Trattamento di pensione a titolo di reversibilità alle vedove ed orfani di invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria deceduti per infermità non di guerra)

La tabella *L* prevista dall'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed annessa alla stessa legge, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 6.

(Integrazione della pensione della vedova di invalido di guerra provvisto del trattamento di cui alla tabella L)

In caso di coesistenza di prole, il trattamento di pensione a titolo di reversibilità, di cui alla tabella *L* annessa alla presente legge, dovuto alla vedova degli invalidi di guerra dalla 2^a alla 8^a categoria è integrato con un aumento di lire 72.000 per ciascun orfano finchè compirà il ventunesimo anno di età oppure anche dopo compiuti gli anni ventuno nel caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il suddetto aumento compete altresì per ciascuno degli orfani iscritti ad università e ad istituti superiori equiparati per la sola durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Art. 7.

(Decorrenza)

I benefici economici disposti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1976 e verranno accordati d'ufficio.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

PENSIONE NORMALE

TABELLA M

Sottufficiali e truppa	L.	360.000
Ufficiali inferiori	»	414.000
Ufficiali superiori	»	456.000
Ufficiali generali	»	501.000

(INABILI)

TABELLA O

Sottufficiali e truppa	L.	483.000
Ufficiali inferiori	»	555.450
Ufficiali superiori	»	611.000
Ufficiali generali	»	672.000

GENITORI

PENSIONI SPECIALI

TABELLA S

Sottufficiali e truppa	L.	180.000
Ufficiali inferiori	»	207.000
Ufficiali superiori	»	228.000
Ufficiali generali	»	252.000

(INABILI)

TABELLA T

Sottufficiali e truppa	L.	210.000
Ufficiali inferiori	»	241.500
Ufficiali superiori	»	266.650
Ufficiali generali	»	292.260

TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI
DEGLI INVALIDI DALLA 2^a alla 8^a CATEGORIA, DECEDUTI PER CAUSA DIVERSA
DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

Categoria di pensione	Vedove di sottufficiali e truppa	Vedove di ufficiali inferiori	Vedove di ufficiali superiori	Vedove di ufficiali generali
2 ^a categoria	648.000	745.200	819.720	901.692
3 ^a »	576.000	662.400	728.640	801.504
4 ^a »	504.000	579.600	637.560	701.316
5 ^a »	432.000	496.800	546.480	601.123
6 ^a »	360.000	414.000	455.400	500.940
7 ^a »	288.000	331.200	364.320	400.752
8 ^a »	216.000	248.400	273.240	300.564